

# TI\_GERICHTE 11.1998.95 vom 22. September 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.95)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.95 du 22 septembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.95 del 22 settembre 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Litigioso rimane, per quel che è dell'appello principale, il contributo alimentare stabilito in favore dell'attrice giusta l'art. 152 CC. A tale scopo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5220.– netti mensili, ha determinato il fabbisogno minimo di questi in fr. 2580.– mensili, il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2209.– mensili e il fabbisogno in denaro della figlia (fino ai 12 anni) in fr. 600.– mensili. Posto che un coniuge con attività lucrativa ha il diritto di conservare per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha lasciato al marito l'am-montare di fr. 2580.– mensili, imponendogli di versare fr. 600.– mensili per la figlia (fr. 700.– dopo il compimento dei 6 anni di età) e fr. 1940.– mensili per la moglie. Al momento in cui la figlia avrebbe compiuto i 10 anni, l'attrice avrebbe dovuto attivarsi professionalmente ed essere in grado di guadagnare attorno ai fr. 1500.– mensili, sicché dopo di allora il Pretore ha ridotto il contributo in favore di quest'ultima a fr. 700.– mensili. Ciò fino al 31 agosto 2009, limite che l'attrice medesima ha posto alle pretese contributive per sé stessa.

### E. 2

Il convenuto sostiene anzitutto, nell'appello principale, che l'attrice pranza ogni giorno gratuitamente con la figlia presso il ristorante dei di lei genitori, il che giustificherebbe una riduzione del relativo fabbisogno minimo di fr. 20.– giornalieri, ovvero fr. 560.– mensili. A prescindere dal fatto però ch'egli solleva tale argomento per la prima volta con l'appello, in violazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, l'unico elemento addotto a conforto di simile affermazione è una frase proferita dalla madre dell'attrice. Sentita come testimone il 12 maggio 1997, questa ha dichiarato che “negli ultimi 2-3 anni” i coniugi venivano con i bambini “praticamente tutti i giorni a pranzo da me in albergo” (verbali, pag. 21 in fondo). Ciò succedeva tuttavia negli ultimi anni della vita in comune, come la testimone ha lasciato intendere chiaramente (“Io mi sono posta il problema se questo fatto potesse disturbare \_\_\_\_\_ e perciò gliel'ho chiesto direttamente. Lui mi disse che veniva volentieri da me a mangiare”: verbali, pag. 22 in alto). Che l'attrice abbia continuato a pranzare dalla madre – per di più a titolo gratuito – anche dopo la separazione di fatto, nel dicembre del 1994, o abbia ripreso tale abitudine in seguito non risulta dagli atti. E ai fini dell'art. 152 CC fa stato la situazione delle parti al momento del giudizio, eventualmente quella futura che può essere prevista con relativa sicurezza o con alto grado di verosimiglianza, non quella esistente negli ultimi anni della vita in comune (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 152; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 300 seg.). Destituita di ogni

riscontro, la deduzione pretesa dall'appellante si rivela pertanto – come che sia – priva di fondamento.

### **E. 3**

A detta dell'appellante l'attrice potrebbe riprendere subito un'attività remunerata, valendosi delle sue conoscenze linguistiche e dell'esperienza acquisita nel ramo della ristorazione. Ciò le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 500.– netti mensili. La tesi è manifestamente fuori luogo. Come il Pretore ha ricordato a ragione, per principio una donna divorziata che non esercita un'attività lucrativa può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un lavoro a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno potrà esserle imposta solo al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91), sempre che a quel momento essa non abbia ancora superato l'età di 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). In concreto la moglie, senza attività lucrativa, deve accudire alla figlia nata nel 1993 e non può quindi essere obbligata a cercare un'occupazione. Diverso sarebbe il caso ove l'attrice avesse già un impiego stabile. Nella fattispecie però essa ha lavorato solo pochi mesi all'inizio del matrimonio e qualche sera, sporadicamente, dopo la separazione di fatto. La sua condizione è perciò quella di una donna senza attività professionale. Certo, nella fattispecie l'interezzata dovrà reperire per forza di cose qualche cespito di reddito, il contributo alimentare del marito non bastando a coprire il suo fabbisogno minimo (e in tal senso andava inteso l'accento di questa Camera, cui allude l'appellante, nel consid. 6 della sentenza 30 luglio 1997). Ma ciò non solleva in alcun modo l'appellante dalle proprie responsabilità verso la figlia, la quale ha diritto di essere accudita nella misura del possibile dalla madre personalmente. Anche in quanto tende a far sì che l'attrice riprenda subito un'attività remunerata, l'appello del convenuto si rivela quindi inconsistente.

### **E. 4**

La metodica per il calcolo di una pensione d'indigenza è una questione di diritto, che la Camera civile di appello verifica d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). Ora, la giurisprudenza relativa all'art. 152 CC ha già avuto modo di precisare che il debitore di una simile pensione deve poter conservare non solo – come sembra credere il primo giudice – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, bensì il 120% di tale fabbisogno (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell'11 novembre 1997 nella causa P., consid. 2; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 in fine ad art. 152 CC con richiami). Ci si può domandare se la maggiorazione del 20% si applichi anche nell'ipotesi in cui il reddito del debitore non basti a garantire una pensione che copra il fabbisogno minimo della beneficiaria (DTF 123 III 5 in alto). Comunque sia, il noto agio del 20% vale solo per rapporto a contributi erogati all'ex coniuge o a figli maggiorenni (DTF 118 II 99 consid. 4b), non a figli minorenni. In concreto l'appellante deve sussidiare anche il mantenimento della figlia \_\_\_\_\_, minorenni, sicché il margine del 20% non può essergli applicato.

### **E. 5**

Il fabbisogno minimo di un coniuge deve comprendere, per diritto federale, anche l'onere tributario corrente, e ciò già in sede cautelare (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima il carico fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). Nel caso specifico il Pretore non ha inserito alcunché a titolo d'imposta nel fabbisogno minimo dell'attrice (decreto cautelare del 17 giugno 1996, pag. 5,

cui rinvia il consid. 6 della sentenza impugnata). Che l'ammontare dei contributi alimentari per moglie e figlia sia senz'altro inferiore ai limiti imponibili, tuttavia, non può dirsi con ragionevole certezza. Se nella fattispecie ci si può esimere dal valutare il presumibile onere tributario a carico della moglie, ciò è dovuto al fatto che – come si è già rilevato – l'appellante non è in grado di erogare nemmeno una pensione d'indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo dell'attrice calcolato dal Pretore. Che l'appellante abbia modo di migliorare i suoi guadagni non è preteso neppure dalla moglie. Maggiorare il fabbisogno minimo dell'attrice per tenere conto di un'eventuale carico fiscale si esaurirebbe pertanto, nelle circostanze descritte, in un mero esercizio teorico.

## **E. 6**

Opinabile appare piuttosto, la sentenza del primo giudice, sotto due altri profili. Se è vero infatti che l'appellante non è in grado di corrispondere all'attrice una pensione d'indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo di quest'ultima, è anche vero che fino ai 6 anni della figlia (ovvero finché il contributo per \_\_\_\_\_ rimane di fr. 600.– mensili) l'appellante potrebbe versare alla moglie non solo fr. 1940.–, bensì fr. 2040.– mensili (reddito netto di fr. 5220.–, meno il fabbisogno proprio di fr. 2580.– e il contributo per la figlia di fr. 600.–). Oltre a ciò, anche dopo il compimento dei 6 anni da parte della figlia (data in cui la disponibilità mensile dell'appellante diminuisce effettivamente, una volta dedotto il contributo per la figlia di fr. 700.–, a fr. 1940.– mensili), v'è seriamente da domandarsi se l'ammanco debba essere sopportato dalla sola attrice. Alcuni autori sostengono tale opinione ( Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446, n. 08.28 con citazioni di dottrina). Altri sottolineano però, con il Tribunale federale, che il contributo per i figli non è prioritario rispetto a quello per la moglie, sicché in caso di ammanco tutti gli importi vanno ridotti in proporzione ( Hausheer/Spycher , loc. cit., n. 08.27 e 08.29 con richiami). Ci si attendesse a quest'ultimo principio, in concreto l'ammanco di fr. 269.– mensili calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12 in fine), e che era in realtà di fr. 169.– fino al 31 agosto 1999, non andava posto a carico della sola attrice, ma suddiviso proporzionalmente fra l'attrice e la figlia. All'atto pratico ci si può nondimeno dispensare da tale operazione: il riparto dell'ammanco tra la moglie e la figlia comporterebbe in effetti una lieve diminuzione del contributo per \_\_\_\_\_, ma un corrispondente aumento del contributo per l'attrice. Per il convenuto ciò si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro, dovendo egli – in ogni modo – riversare tutto quanto eccede il suo fabbisogno minimo alla moglie e alla figlia. Per di più, l'appellante nemmeno chiede una diminuzione del contributo per la figlia, né la moglie postula un aumento della pensione per sé stessa. In tali circostanze non soccorrono i presupposti perché questa Camera modifichi la sentenza del Pretore. Per quel che è del contributo all'attrice, nel risultato il giudizio impugnato merita dunque conferma. II. Sull'appello adesivo

## **E. 7**

Il primo giudice ha fissato il diritto di visita alla figlia da parte del convenuto, senza particolari motivazioni, nel modo seguente: – un fine settimana ogni mese dalle ore 8.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica; – un giorno la settimana, da accordare tra le parti, dalle ore 8.00 alle 18.00; – due settimane di vacanza l'anno. L'appellante adesiva insta per un diritto di visita “il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della minore”. Fa valere che tale diritto è esercitato oggi “a scadenze settimanali, durante due ore nel parco giochi sotto casa a \_\_\_\_\_ ” e che non è nell'interesse della figlia vedersi applicare tutt'a un tratto la rigida regolamentazione del Pretore. Il convenuto

obietta, da parte sua, che l'appellante medesima ha sempre intralciato l'esercizio del diritto di visita, sicché non può legittimamente opporsi ora a una disciplina del tutto conforme all'ordinario andamento delle cose.

#### **E. 8**

La regolamentazione del diritto di visita deve attenersi al precetto dell' art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minore le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. Il giudice valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via ( Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea, 1996, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento egli non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

#### **E. 9**

In concreto risulta che durante la comunione domestica il rapporto fra padre e figlia era buono, l'appellante medesima affermando del resto che la vita familiare era felice e armoniosa (petizione, pag. 2, punto 2; replica, pag. 2, punto 2.3.4). La bambina ha manifestamente sofferto per la separazione dei genitori, nel dicembre 1994, tanto più che dopo la partenza da casa il convenuto è rimasto silente per mesi (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 35 in basso). In seguito però egli ha chiesto di poter incontrare regolarmente la figlia, vincendo le resistenze dell'attrice (loc. cit.). Che le relazioni tra padre e figlia siano importanti è confermato dal medico curante della piccola, che ha sempre suggerito di intensificarli (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 5). Quanto al convenuto, egli ha finito per dimostrare sincero interesse e disponibilità verso la figlia (deposizione citata, pag. 4 in fondo), facendo capo anche al centro " \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ pur di riuscire a incontrarla (deposizione \_\_\_\_\_, verbali, pag. 6). \_\_\_\_\_, psicologo presso il centro, ha avuto modo di constatare che gli incontri tra padre e figlia "sono stati positivi per quest'ultima" (verbali, pag. 7) e ha definito il convenuto come una persona pronta a collaborare. Difficoltà sono sorte se mai per le riluttanze dell'attrice (loc. cit.; deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 5), la quale dopo la separazione di fatto è entrata in crisi depressiva (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 34 in fondo).

#### **E. 10**

Ciò posto, la vaga disciplina del diritto di visita auspicata dall'appellante non può entrare in considerazione. Anzitutto perché non è giuridicamente corretta, il diritto di visita dovendo essere determinato nel modo oggettivamente più preciso possibile ( Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 16 ad art. 156 ), all'occorrenza anche d'ufficio ( Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 168, n. 839). In secondo luogo perché nell'ipotesi di un diritto di visita "il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della minore" ancora non è dato a dividere chi stabilisca concretamente giorni e orari, ciò che non è seriamente ammissibile in casi come quello in esame, ove l'esercizio del diritto di visita ha già dato

adito a difficoltà. Certo, il convenuto non potrà repentinamente pretendere di esercitare subito il diritto di visita in tutta la sua estensione, senza ragionevole progressività (anche perché in caso contrario l'attrice potrà rivolgersi all'autorità tutoria e instare per la nomina di un curatore a mente dell'art. 308 cpv. 2 CC). Ma ciò non toglie che, dopo la decisione del giudice, resistenze unilaterali da parte del genitore affidatario all'esercizio del diritto di visita non sono più lecite, salvo mutamenti di circostanze che giustifichino una modifica della sentenza di divorzio. Su questo punto l'appello adesivo è pertanto destinato all'insuccesso.

#### **E. 11**

Rimane da esaminare la regolamentazione del diritto di visita come tale. Al riguardo l'appellante non muove censure specifiche, ma questa Camera non può disconoscere che \_\_\_\_\_ ha ormai compiuto 6 anni. E per principio il diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Concedere al padre un giorno di visita settimanale dalle ore 8.00 alle 18.00 nelle condizioni descritte è troppo impegnativo per il figlio, che in pratica si trova a passare da un genitore all'altro ogni week-end. Per converso non si intravedono ragioni particolari che imporrebbero nella fattispecie una disciplina diversa da quella abituale. Il solo fatto che \_\_\_\_\_ abbia un carattere "problematico" (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 5) ancora non significa che le visite vadano diradate. Che sia nell'interesse della figlia incontrare il padre, del resto, non è litigioso. Per quel che è dei genitori, essi abitano a pochi chilometri l'uno dall'altro. Se si pensa poi che il 4 novembre 1996 essi medesimi avevano concluso un accordo giudiziale fissando il diritto di visita in un giorno la settimana, dalle ore

#### **E. 11.00**

alle 18.00 (verbali, pag. 3), un fine settimana su due costituisce in buona sostanza, secondo ritmi meno gravosi, l'equivalente di quanto pattuito.

#### **E. 12**

La disciplina di un diritto di visita deve per converso essere ampliata – sempre in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – per quanto attiene al periodo delle vacanze scolastiche. Nel caso di ragazzi in tale fascia d'età le due sole settimane annue fissate dal Pretore risultano inadeguate, ove appena si pensi che la prassi giudiziaria ticinese concede, come minimo, due settimane durante le sole vacanze estive, oltre una settimana alternativamente a Natale e Pasqua. Considerato che il diritto di visita tende viepiù a estendersi per il bene del figlio, tanto che nella Svizzera romanda il genitore non affidatario ottiene – di regola – un diritto di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC), nella fattispecie si giustifica di fissare al convenuto un diritto di visita che comprenda almeno una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, e tre settimane durante le ferie estive. Elementi che nel caso specifico impongano restrizioni per il bene della figlia non risultano. Ciò non esonera il beneficiario, evidentemente, dall'esercitare le sue prerogative con cautela, ragionevolezza e gradualità, in difetto di che l'attrice potrà far intervenire – come si è già rilevato – l'autorità tutoria (sopra, consid. 10). III. Sulle spese e le ripetibili

#### **E. 13**

Spese e ripetibili dell'appello principale, destinato alla reiezione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello adesivo merita parziale accoglimento, quantunque il convenuto si veda ampliare per certi versi il diritto di visita. Ciò giustifica di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede può rimanere invariato, l'esito del giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul suo contenuto equitativo. Quanto all'assistenza giudiziaria chiesta dal convenuto, in gravi ristrettezze finanziarie (art. 155 CPC), la domanda può essere accolta per quanto riguarda le osservazioni all'appello adesivo, non invece per quel che è dell'appello principale, privo sin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). Interamente accolta dev'essere per converso la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, la quale si è dovuta difendere da un appello infondato e ottiene causa parzialmente vinta in sede di appello adesivo, senza la verosimile possibilità di incassare ripetibili da una controparte indigente. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: \_\_\_\_\_ eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia \_\_\_\_\_ come segue: – un fine settimana su due, dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica; – due settimane annue durante le vacanze scolastiche estive; – una settimana annua durante le vacanze scolastiche di Natale; – una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 5. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto riguarda le osservazioni all'appello adesivo, con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. La richiesta di assistenza giudiziaria relativa all'appello principale è respinta. 6. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 7. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_